CAMERA DEI DEPUTATI N. 3719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSOLEN, PUGNO, FERRARI MARTE, MONDINO, GALLI MARIA LUISA, GIANNI

Presentata il 27 ottobre 1982

Norme concernenti il trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti da aziende fallite o poste in liquidazione coatta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non occorrono molte parole per illustrare la necessità di un intervento legislativo che chiarisca e risolva definitivamente la situazione previdenziale controversa, e umanamente drammatica, dei lavoratori dipendenti da aziende fallite o liquidate. Molti colleghi si sono personalmente interessati in questi ultimi anni al problema e le forze politiche si sono a più riprese espresse unitariamente a favore di norme di legge miranti ad attenuare, per i lavoratori, le conseguenze del fallimento delle imprese che li avevano impiegati.

A questo stesso scopo mirava l'ultima proroga di sei mesi del trattamento di integrazione salariale stabilito dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1982, n. 63.

Sulla portata di questa norma sono successivamente sorte controversie interpretative in particolare per quanto riguarda il diritto dei lavoratori interessati ad accedere al pensionamento anticipato o alla disoccupazione speciale.

Il primo pronunciamento in questo senso è venuto dai colleghi senatori attraverso un apposito emendamento, approvato il 15 luglio 1982, in sede di comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato, all'articolo 63 del disegno di legge n. 1602. Un'ulteriore conferma si è avuta il 21 ottobre 1982 in Aula alla Camera con la presentazione e l'accoglimento da parte del Governo, dell'ordine del giorno 9/3660/2 presentato da colleghi di varie parti politiche.

In quella stessa giornata al Consiglio regionale del Piemonte è stata presentata da tutti i gruppi politici, con unanime consenso, una proposta di legge d'inizia-

tiva regionale il cui contenuto ricalca alla lettera l'ordine del giorno suddetto.

Spetta a noi dunque affrontare e risolvere senza ulteriori indugi il problema che angoscia quei lavoratori dipendenti da aziende fallite i quali, in età avanzata, si erano dimessi per usufruire del prepensionamento e che – per le controversie sopra citate – si trovano nella condizione di non ricevere la pensione e contemporaneamente di non poter revocare le dimissioni.

Le soluzioni proposte dall'articolo unico della presente proposta di legge non richiedono ulteriori illustrazioni essendo sufficientemente chiare ed essendo da tempo nota ai colleghi l'intera situazione.

Si è ritenuto opportuno avvalersi della presente iniziativa legislativa per affrontare e risolvere anche l'analoga situazione dei lavoratori dipendenti da imprese assoggettate alla procedura di liquidazione coatta a favore dei quali si propone di garantire la stessa normativa proposta per i lavoratori dipendenti da aziende fallite.

I colleghi che in questi anni hanno seguìto più direttamente fase dopo fase, le vicende delle aziende fallite o in liquidazione e che conoscono quindi personalmente il dramma dei lavoratori coinvolti, sono consapevoli della necessità di arrivare in tempi brevissimi all'attuazione delle norme proposte e ne raccomandano perciò l'urgente esame e la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I lavoratori dipendenti da aziende fallite il cui rapporto di lavoro è proseguito ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni ai sensi del settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, successivamente prorogato dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, hanno diritto all'ulteriore proroga di sei mesi ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

I lavoratori suddetti hanno altresì diritto di accedere al pensionamento anticipato a norma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, prorogati dall'articolo 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Al termine del trattamento di integrazione salariale di cui al primo comma i lavoratori interessati, in seguito alla risoluzione definitiva dei rispettivi rapporti di lavoro, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, nonché le altre richiamate nei commi che precedono, si applicano anche ai lavoratori dipendenti da imprese assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.